

Contratto per Prestazioni tecniche per lavori di installazione box per contatore ENEL e quadri elettrici località Carzano di Monte Isola. n. 206683916 – CIG B850CAA170.

Articolo 1. Oggetto del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto prestazioni tecniche per lavori di installazione box per contatore ENEL e quadri elettrici in località Carzano di Monte Isola in particolare prevede:

- Rilievo dettagliato dell'area oggetto di intervento e dell'area circostante
- Autorizzazione paesaggistica semplificata
- Pratica edilizia SCIA completa di allegati
- Progettazione esecutiva compreso computo metrico estimativo, direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione
- Coordinamento della sicurezza, sia in fase progettuale che esecutiva.

Articolo 2. Durata del contratto

Il presente contratto ha durata di 1 anno con decorrenza dalla data della relativa stipulazione.

La Società potrà prorogare la durata contratto agli stessi patti e condizioni qualora nel termine ordinario di scadenza non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per l'aggiudicazione dei lavori.

Articolo 3. Valore del contratto

L'importo complessivo delle prestazioni oggetto del contratto è determinato in €3.800,00 oltre Cassa Previdenziale Professionisti e IVA, come da offerta presentata in sede di gara.

Articolo 4. Modalità di espletamento della fornitura

Il professionista si impegna a realizzare le seguenti attività entro 3 mesi dalla data di stipula del contratto:

- Rilievo dettagliato dell'area oggetto di intervento e dell'area circostante
- Autorizzazione paesaggistica semplificata
- Pratica edilizia SCIA completa di allegati
- Progettazione esecutiva compreso computo metrico estimativo
- Coordinamento della sicurezza, sia in fase progettuale che esecutiva.

La fase relativa alla direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione dovrà terminare entro 1 anno dalla stipula del contratto.

Articolo 5. La sospensione dell'esecuzione del contratto.

Il RUP ordina la sospensione del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che la prestazione proceda utilmente a regola d'arte.

Il RUP, con l'intervento del fornitore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il RUP redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto. Nel verbale di ripresa il RUP indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Articolo 6. Verifica di conformità

Il contratto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che le prestazioni siano state eseguite nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Articolo 7. Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione delle prestazioni, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare al professionista delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rивarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso il professionista è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione dell'accordo quadro.

Articolo 8. Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in capitolato.

Articolo 9. Pagamento delle fatture

Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato entro trenta (30) giorni data fattura fine mese dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: UF4XPD. Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale del professionista. Il codice C.I.G. dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore. Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità delle prestazioni.

Articolo 10. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il pagamento sarà effettuato unicamente a mezzo di bonifico bancario o postale, ovvero con strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul conto corrente dedicato oggetto di comunicazione da parte dell'Affidatario ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il pagamento riporterà il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'Affidatario assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dalle disposizioni interpretative, attuative e modificative di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto legge n. 187/2010.

Resta in capo all'Affidatario l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi relativamente ai conti correnti dedicati nonché alle generalità delle persone delegate a operare sugli stessi. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, l'accordo quadro si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Articolo 11. Divieto di Cessione e Subappalto

Le parti concordano che è vietata la cessione ed il subappalto, anche parziale, del presente contratto. La violazione di quanto disposto dal presente articolo dà diritto all'Amministrazione di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti di cui al 1456 c.c. con conseguente risarcimento dei danni.

Articolo 12. Trattamento dati personali

Facendo riferimento all'art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- 1) il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato unicamente ad adempiere agli obblighi derivanti dal presente contratto e avverrà nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità;
- 2) il conferimento dei dati è necessario per l'esecuzione del presente contratto e la loro mancata indicazione può precludere tale esecuzione.
- 3) i soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono: - il personale interno della società che partecipano al procedimento; - ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;
- 4) i diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli previsti dal Regolamento cui si rinvia;
- 5) il titolare del trattamento dei dati è Navigazione Lago d'Iseo Srl.

Articolo 13. Foro competente

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto e da quelli applicativi sono devolute al Tribunale ordinario ed è esclusa la competenza arbitrale con Foro competente presso il Tribunale di Brescia. Nelle more della risoluzione delle controversie il professionista non può comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Costa Volpino, data della firma

Per Navigazione Lago d'Iseo S.r.l.

Il Direttore di Esercizio
Zampoleri ing. Emiliano

Contessi geom. Elisa